Traduzione C-215/21 - 1

Causa C-215/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 2 di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2021

Ricorrente:

Zulima

Convenuta:

Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E.F.C.S.A.U.

(omissis)

ORDINANZA

DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(omissis) [dati del procedimento, giudice del rinvio e parti]

FATTI

PRIMO. – Questo giudice è stato adito di una domanda di procedimento ordinario da parte della sig.ra Zulima contro la società commerciale SERVICIOS PRESCRIPTOR Y MEDIOS DE PAGOS E.F.C. S.A.U. (precedentemente denominata EVOFINANCE E.F.C. S.A.U.) con la quale è stata esercitata un'AZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LINEA DI CREDITO E RESTITUZIONE DELLA SOMMA, deducendo, sulla base dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, che la ricorrente agisce in un

settore che non rientra nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale ed è un consumatore.

Nella domanda si chiedeva la pronuncia di una sentenza che dichiarasse la nullità del contratto di credito revolving stipulato il 21 settembre 2016 dalla ricorrente e dalla società commerciale convenuta Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E.F.C. S.A.U, in quanto usurario. Si chiedeva la condanna della società convenuta alla restituzione della differenza tra il capitale effettivamente concesso in prestito e la somma realmente rimborsata, nella misura [OR. 2] eccedente il capitale concesso in prestito con il contratto citato, includendovi la somma relativa agli interessi corrispettivi e alle commissioni nonché le rate maturande, con i relativi interessi legali, il tutto da determinare nel contesto dell'esecuzione della sentenza, con condanna alle spese. Si esercita altresì l'azione di nullità delle condizioni generali di contratto sulla clausola relativa agli interessi corrispettivi, per mancanza di trasparenza, sulla base delle direttive europee e della normativa che le recepisce.

SECONDO. - (omissis) [Considerazioni procedurali di diritto interno]

(omissis) [La] convenuta ha depositato una memoria chiedendo l'archiviazione del procedimento per adempimento stragiudiziale delle pretese contenute nella domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 22 della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile) (in prosieguo: la «LEC»), facendo valere di aver proceduto a cancellare/risolvere/annullare il contratto, indicando che il cliente non può effettuare alcuna operazione con la carta di credito; rilevando inoltre di aver proceduto ad annullare il saldo debitorio a titolo di interessi e commissioni, e precisando infine che la restituzione ammonta all'importo versato in eccesso dalla ricorrente per una somma di EUR 326,04; chiedendo, infine, di non essere condannata alle spese ai sensi dell'articolo 22 della LEC.

TERZO. - Con ordinanza dell'11 settembre 2020, e in conformità con le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, della LEC, è stata disposta la notifica alla ricorrente della domanda di archiviazione del procedimento, per il venir meno di interesse legittimo in capo alla ricorrente ad ottenere una tutela giurisdizionale effettiva.

La ricorrente si è opposta all'adempimento stragiudiziale invocato dalla controparte, sulla base degli argomenti esposti nella memoria depositata [. I]n sintesi, la ricorrente sostiene di aver sottoposto alla convenuta, prima della presentazione della domanda giudiziale, una precedente richiesta che non era stata accolta, avendo la convenuta respinto le pretese della ricorrente; in secondo luogo, afferma [che] non vi è stato un reale adempimento stragiudiziale, poiché la domanda conteneva tre elementi: la dichiarazione di nullità del contratto per usura, la restituzione delle somme indebitamente pagate e la condanna alle spese.

Alla luce della contestazione eccepita dalla ricorrente, le parti sono state convocate, con ordinanza del 25 settembre 2020, a un'udienza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della LEC, fissata per il 19 novembre 2020.

QUARTO. - Preliminarmente al rinvio della presente questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea; dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 4 bis della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica sulla magistratura), con ordinanza del 24 novembre 2020 è stata disposta l'audizione delle parti costituite, tenuto conto della rilevanza che il diritto dell'Unione europea ha sul procedimento; in particolare, si chiedeva l'opinione delle parti sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 22 della LEC, per quanto riguarda la condanna alle spese in caso di estinzione del procedimento per adempimento stragiudiziale o per cessazione della materia del contendere. La difesa della ricorrente ha articolato deduzioni in opposizione al rinvio pregiudiziale. La difesa della convenuta non ha presentato osservazioni.

VALUTAZIONE GIURIDICA

[OR. 3] PRIMO. - Oggetto del procedimento principale

- Con l'atto introduttivo del giudizio si chiedeva la pronuncia di una sentenza che dichiarasse la nullità del contratto di credito revolving stipulato tra le parti il 21 settembre 2016, a causa del carattere usurario del tasso d'interesse applicato nel finanziamento. Il consumatore esercita, con la sua domanda principale, un'azione di nullità di un contratto di credito per tasso d'interesse usurario, basata sulla normativa spagnola.
- Nel contempo è stata esercitata un'azione di mancato recepimento e/o di nullità delle condizioni generali di contratto (clausola relativa agli interessi corrispettivi, per mancanza di informazione e trasparenza) sulla base delle direttive europee e della normativa che le recepisce.
- 3 (omissis) [Si ribadisce che la ricorrente è un consumatore]
- 4 La convenuta ha depositato tempestivamente una memoria facendo valere l'esistenza di un adempimento stragiudiziale, affermando che erano state soddisfatte le richieste formulate dalla ricorrente, il tutto sulla base dell'articolo 22 della LEC. La ricorrente ha contestato la deduzione relativa all'adempimento stragiudiziale, e le parti sono state convocate all'udienza prevista dalla LEC per tali casi, nella cui sede le parti hanno esposto i rispettivi argomenti.
- 5 All'esito delle deduzioni e delle prove assunte in atti, sembra risultare che effettivamente sussista un adempimento stragiudiziale, tenuto conto del fatto che la convenuta ha accettato di annullare il contratto e di rimborsare le somme

indebitamente ricevute. Dal fascicolo risulta che esistono precedenti richieste inviate alla convenuta a mezzo Burofax al fine di dichiarare la nullità del contratto stipulato con restituzione delle somme indebitamente percepite; la convenuta rispondeva alle richieste rifiutandosi di non applicare gli interessi corrispettivi e di restituire le somme indebitamente percepite.

SECONDO. - Questioni controverse nel procedimento principale

- 6 Nel caso in cui si stabilisca che ha avuto luogo un adempimento stragiudiziale, in quanto le richieste del consumatore sono state interamente soddisfatte, ai sensi dell'articolo 22 della LEC nessuna delle parti deve essere condannata alle spese.
- Occorre pertanto sottoporre la questione pregiudiziale relativa alla questione di stabilire se la normativa nazionale prevista dall'articolo 22 della LEC per i casi di adempimento stragiudiziale in favore di un consumatore e riguardante l'esclusione della condanna alle spese rappresenti una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nel contesto di un procedimento nel quale un consumatore esercita azioni di nullità di clausole abusive (in particolare, la nullità degli interessi corrispettivi per mancanza di trasparenza), e se l'adempimento stragiudiziale debba essere soggetto al principio di facoltatività e al principio dell'effetto dissuasivo per il professionista e, di conseguenza, comportare la condanna di quest'ultimo alle spese.
- Occorre altresì tener conto del fatto che il regime previsto dalla LEC non prevede la possibilità che il giudice valuti l'esistenza di precedenti richieste o di [OR. 4] malafede da parte del professionista convenuto su cui fondare una condanna alle spese contro quest'ultimo nei casi di adempimento stragiudiziale.

TERZO. - Diritto dell'Unione europea

9 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Articolo 7

Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

10 Considerando 24 della direttiva 93/13: «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

11 Sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 (causa C-154/15)

- «(...) 53. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali».
- «54. Tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v., in questo senso, sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 44)».
- «56. Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci "per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori" (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 78)».

12 Sentenza della CGUE (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013

«(...) 30. In mancanza di armonizzazione degli strumenti processuali di ricorso a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori per far cessare l'inserzione delle clausole abusive nell'interesse tanto dei consumatori quanto dei concorrenti professionisti, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire [OR. 5] regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti alle associazioni di tutela dei consumatori dal diritto dell'Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, punto 50, nonché del 18 aprile 2013, Irimie, C-565/11, punto 23 e giurisprudenza ivi citata) (...)».

13 Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) del 16 luglio 2020, cause riunite C-224/19 e C-259/19

- «96. (...) Tuttavia, è necessario pronunciarsi sull'eventuale compatibilità con il principio di effettività del fatto di far gravare sul consumatore le spese di un procedimento a seconda degli importi restituitigli, nonostante il medesimo sia risultato vittorioso in relazione alla questione del carattere abusivo della clausola contestata».
- «98. Nel caso di specie, la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escluderne l'applicazione. Orbene, far dipendere l'esito della ripartizione delle spese di un simile procedimento dalle sole somme indebitamente pagate e di cui è ordinata la restituzione è tale da dissuadere il consumatore dall'esercitare tale diritto, tenuto conto delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, punto 69)».
- «99. (...) l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13».

QUARTO. - Contesto giuridico nazionale in cui si inserisce il procedimento principale

14 Articolo 22 della Ley de Enjuiciamiento Civil

- (...) Articolo 22. Estinzione del procedimento per adempimento stragiudiziale o per cessazione della materia del contendere.
- 1. Se, a causa di circostanze sopravvenute alla domanda e alla domanda riconvenzionale, non sussiste più un interesse legittimo ad ottenere la tutela giurisdizionale richiesta, in quanto le pretese del ricorrente e, se del caso, del convenuto che agisce in via riconvenzionale sono state soddisfatte al di fuori del procedimento o per qualsiasi altra ragione, si darà atto di tale circostanza e, con l'accordo delle parti, il cancelliere disporrà l'estinzione del procedimento, senza condanna alle spese.
- 2. Se una delle parti deduce la sussistenza di un interesse legittimo, negando con valide ragioni che le sue richieste siano state soddisfatte con un adempimento stragiudiziale o con altri motivi, il cancelliere convoca le parti entro dieci giorni a un'udienza dinanzi al giudice che tratterà solo questo oggetto.

- [OR. 6] Conclusa l'udienza, il giudice deciderà con ordinanza, entro i dieci giorni successivi, se sia opportuno proseguire il processo, addebitando le spese di tali adempimenti alla parte la cui richiesta è stata respinta.
- 3. L'ordinanza che dispone la continuazione del procedimento non è impugnabile. Può essere proposto ricorso in appello contro l'ordinanza di estinzione del procedimento.

15 Articolo 394 della Ley de Enjuiciamiento Civil

1. Nei giudizi di accertamento, le spese del primo grado gravano sulla parte le cui domande sono state tutte respinte, a meno che il giudice non dichiari, motivandolo, che la causa presentava seri dubbi in fatto o in diritto.

QUINTO. - Problemi di interpretazione e di adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea che sono rilevanti per pronunciare la sentenza nel procedimento principale. Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

- Occorre stabilire se la restrizione consentita dal diritto processuale nazionale in merito all'esclusione della condanna alle spese nei casi di adempimento stragiudiziale sia compatibile con il principio di effettività. Si tratta cioè di stabilire se la norma renda di per sé impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio in giudizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell'Unione, poiché prevede una limitazione nei confronti del consumatore il cui diritto è stato riconosciuto, in forza della quale egli deve sostenere il costo economico dell'azione in giudizio provocata da un atto illecito del professionista, soprattutto in casi come il presente, in cui vi sono precedenti richieste formulate al professionista da parte del consumatore che non sono state soddisfatte a suo tempo, con la conseguenza che quest'ultimo deve sostenere le proprie spese legali, il che non sembra ragionevole.
- La direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escluderne l'applicazione. Orbene, far dipendere l'esito della ripartizione delle spese di un simile procedimento alla specifica azione processuale della convenuta, indipendentemente dall'esistenza di precedenti richieste formulate dal consumatore non soddisfatte, può dissuadere il consumatore dall'esercitare tale diritto, tenuto conto delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, punto 69).
- Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell'autonomia procedurale degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Pertanto, è necessario pronunciarsi sull'eventuale compatibilità con il principio di effettività del fatto di far gravare sul consumatore le spese di un procedimento nei casi di adempimento stragiudiziale, come regolato dall'articolo 22 della LEC, soprattutto nei casi in cui vi siano precedenti richieste al professionista che non sono state da questi soddisfatte, il che giustifica necessariamente l'esigenza di rivolgersi agli organi giurisdizionali con conseguenti spese per il consumatore; tutto questo tenendo conto del fatto che quando viene riconosciuto l'adempimento stragiudiziale, in sostanza, vengono accolte pienamente le domande del consumatore in considerazione del carattere abusivo della clausola abusiva introdotta dal professionista. [OR. 7]

- Ciò significa che, se ci troviamo di fronte a un'ipotesi di adempimento stragiudiziale o di cessazione della materia del contendere regolata dall'articolo 22 della LEC, in cui, dopo l'udienza prevista nel suddetto articolo, si constata effettivamente l'esistenza dell'adempimento in favore del consumatore sotto forma di riconoscimento da parte del professionista della nullità della clausola impugnata, la normativa processuale prevede l'esclusione della condanna alle spese, il che significa che il consumatore ha dovuto sostenere le spese del procedimento; in tale scenario e al fine di non dissuadere il consumatore, ci si domanda se sia necessario tenerlo indenne e contravvenire all'articolo 22 della LEC, nella misura in cui stabilisce che l'adempimento stragiudiziale comporta la compensazione delle spese processuali anche qualora si constati la malafede del professionista in considerazione delle precedenti richieste formulate dal consumatore, e condannare in ogni caso alle spese legali l'istituto di credito convenuto.
- Ci si chiede, in sostanza, alla luce del principio di facoltatività e del principio 20 dell'effetto dissuasivo di cui alla direttiva 93/13, se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a un regime che consente che il consumatore sostenga le spese processuali nei casi di adempimento stragiudiziale, qualora il professionista riconosca la nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo. Infatti, dal fascicolo risulta che l'applicazione dell'articolo 22 della LEC potrebbe avere l'effetto di non condannare il professionista alla totalità delle spese qualora l'azione di nullità di una clausola contrattuale abusiva esercitata da un consumatore venga accolta integralmente perché il professionista ha riconosciuto pienamente il carattere abusivo della clausola ed è inoltre provato che vi sono state precedenti richieste nello stesso senso da parte del consumatore non soddisfatte dal professionista, cosicché il consumatore si è trovato obbligato ad agire in giudizio, senza che il suo diritto alle spese sia successivamente riconosciuto in caso di adempimento stragiudiziale.
- Infine, sembrerebbe che la normativa in materia di spese prevista dall'articolo 22 della LEC, nell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza nazionale e nell'impossibilità di valutare la presenza di circostanze particolari idonee a giustificare la condanna della convenuta alle spese, sia in grado di dissuadere il consumatore dall'esercitare un'azione di nullità qualora debba far fronte alle spese

legali in conseguenza della condotta del professionista che opta per l'adempimento stragiudiziale delle richieste del consumatore.

Sulla base dei motivi sopra esposti,

(omissis)

SI DISPONE

La sospensione del procedimento, fondamentale per la risoluzione della controversia, e la presentazione alla CGUE della seguente:

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Nelle azioni dei consumatori contro le clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CE e nel caso di adempimento stragiudiziale, l'articolo 22 della Ley de Enjuiciamiento Civil suppone che i consumatori debbano sostenere le spese processuali senza che si tenga conto della previa condotta del professionista che non ha soddisfatto le precedenti richieste. Si chiede se tale normativa processuale spagnola costituisca un ostacolo significativo in grado di dissuadere i consumatori dall'esercitare il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo della clausola contrattuale [OR. 8] contrario al principio di effettività e agli articol[i] 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

(omissis) [Formule di rito conclusive]